SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

04A07131

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 27 luglio 2004.

Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 27 luglio 2004 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004;

Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarità, riscontrata dal collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

Roma, 27 luglio 2004

Il Presidente: CASINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 183/2004.

Oggetto: Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004.

Riunione di martedì 27 luglio 2004.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90;

Vista la comunicazione del Ministero dell'interno in data 24 giugno 2004 relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, con riferimento all'anzidetta consultazione elettorale del 12 e 13 giugno 2004;

Viste le comunicazioni in data 12 e 19 luglio 2004 dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione concernenti i risultati della medesima consultazione elettorale;

Visti i dati forniti dal Ministero dell'interno in data 19 luglio 2004 con riferimento ai candidati presentati alla consultazione elettorale in oggetto con indicazione del sesso e della lista di riferimento;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004;

Preso atto, a seguito dei pareri acquisiti, della non univocità dell'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 90 del 2004;

Constatato che i movimenti e partiti politici che hanno ottenuto almeno un candidato eletto hanno presentato nel termine la richiesta di rimborso ai sensi del menzionato art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999 e che, pertanto, non si sono verificate decadenze;

Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima rata del rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2004, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

Delibera:

Art. 1.

1. Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati. Ciascuna rata sarà posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio.

2. All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalità indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

1. Per i movimenti e partiti politici che non abbiano rispettato la proporzione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 aprile 2004, n. 90, l'importo del rimborso è ridotto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nella misura indicata nel prospetto di cui all'art. 1 della presente deliberazione.

2. Non sussistendo per nessun movimento o partito politico le condizioni richieste dall'art. 3, comma 3, della legge n. 90 del 2004, le somme derivanti dalle riduzioni di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 90 del 2004, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, saranno rimesse al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuti la definitività del piano di cui all'art. 1 ed i chiarimenti interpretativi di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Ove, in esito agli occorrenti chiarimenti interpretativi del citato comma 2 dell'art. 3 della legge n. 90 del 2004, si renda necessario rideterminare la misura della riduzione indicata nel prospetto di cui all'art. 1 della presente deliberazione, gli eventuali conguagli conseguenti, comprensivi degli interessi legali maturati dalla data di erogazione dei rimborsi, saranno effettuati a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti.

Art. 4.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

2. In caso di riformulazione del piano di riparto che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

3. Nell'eventualità che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 5.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 6.

1. Gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista sono rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività del piano di cui all'art. 1.

Art. 7.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 183 DEL 27 LUGLIO 2004

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI
PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI
PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 E 13 GIUGNO 2004

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Voti	Rimborso annuo dal 2004 al 2008	Riduzione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 90/04	Somme attribuite ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 90/04
UNITI NELL'ULIVO	10.105.836	€ 16.020.395,89		-
FORZA ITALIA	6.806.245	€ 10.789.680,28		-
ALLEANZA NAZIONALE	3.736.606	€ 5.923.498,80		-
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	1.969.776	€ 3.122.610,67		-
UDC	1.914.726	€ 3.035.342,01	€ 350.231,77	-
LEGA NORD PADANIA	1.613.506	€ 2.557.829,45		-
FEDERAZIONE DEI VERDI	803.356	€ 1.273.529,59		-
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	787.613	€ 1.248.572,81		-
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA	731.536	€ 1.159.676,09		-
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	695.179	€ 1.102.040,72		-
PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI	664.463	€ 1.053.347,82		-
ALLEANZA POPOLARE-UDEUR	419.173	€ 664.498,95	€ 104.235,13	-
ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI	400.626	€ 635.097,10		-
PARTITO PENSIONATI	374.343	€ 593.431,66		-
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE	237.058	€ 375.799,00	€ 7.829,15	-
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	146.357	€ 232.014,16		-
Totale	**31.406.399**	**€ 49.787.365,00**	**€ 462.296,05**	-

04A07821

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 27 luglio 2004.

Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 27 luglio 2004 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarità, riscontrata dal collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

Roma, 27 luglio 2004

Il Presidente: CASINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 182/2004.

Oggetto: Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004.

Riunione di martedì 27 luglio 2004.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Vista la comunicazione del Ministero dell'interno in data 24 giugno 2004 relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, con riferimento all'anzidetta consultazione elettorale del 12 e 13 giugno 2004;

Vista la comunicazione in data 22 luglio 2004 del consiglio regionale della Sardegna concernente i risultati della consultazione elettorale del 12 e 13 giugno 2004;

Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004;

Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima rata del rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2004, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

Delibera:

Art. 1.

1. Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce al piano medesimo. Ciascuna rata sarà posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio.

2. All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalità indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

2. In caso di riformulazione del piano di riparto che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

3. Nell'eventualità che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 5.

1. Le somme attribuite a partiti o movimenti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, nonché gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività del piano di cui all'art. 1.

Art. 6.

1. La presente deliberazione è efficace dai giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 182 DEL 27 LUGLIO 2004

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 12 E 13 GIUGNO 2004

Movimenti e partiti politici	*Voti*	*Rimborso annuo dal 2004 al 2008*
FORZA ITALIA	128.563	€ 227.404,69
SINISTRA FEDERALISTA SARDA - DEMOCRATICI DI SINISTRA	112.757	€ 199.446,74
DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA	92.526	€ 163.661,76
UDC	81.282	€ 143.773,16
PROGETTO SARDEGNA	66.690	€ 117.962,55
ALLEANZA NAZIONALE	63.001	€ 111.437,37
RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI	54.589	€ 96.558,07
FORTZA PARIS	39.086	€ 69.136,06
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	35.142	€ 62.159,84
UDS	33.302	€ 58.905,22
PARTITO SARDO D'AZIONE	32.859	€ 58.121,63
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI SOCIALISTI UNITI	32.245	€ 57.035,57
ALLEANZA POPOLARE UDEUR	22.610	€ 39.993,00
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	16.010	€ 28.318,79
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	8.558	€ 15.137,55
Totale	**819.220**	**€ 1.449.052,00**

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI DECADUTI:
- PARTITO SARDO D'AZIONE

04A07822

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 27 luglio 2004.

Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 26 ottobre 2003.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione con la quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati in data 27 luglio 2004 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 26 ottobre 2003;

Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinariamente alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

Roma, 27 luglio 2004

Il Presidente: CASINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

Deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 181/2004.

Oggetto: Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 26 ottobre 2003.

Riunione di martedì 27 luglio 2004.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto l'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Viste le leggi della Provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, e della Provincia autonoma di Bolzano 14 marzo 2003, n. 4;

Visto il parere n. 5336/2003 emesso in data 14 gennaio 2004 dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato;

Vista la propria deliberazione n. 173 del 29 aprile 2004, pubblicata nel Bollettino degli organi collegiali della Camera dei deputati n. 26 del 29 aprile 2004;

Vista la comunicazione del Ministero dell'interno in data 26 novembre 2003 relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, con riferimento all'anzidetta consultazione elettorale del 26 ottobre 2003 nella regione Trentino-Alto Adige;

Viste le comunicazioni del consiglio della provincia autonoma di Bolzano in data 22 dicembre 2003 e 16 luglio 2004 e della provincia autonoma di Trento in data 14 giugno 2004 concernenti i risultati delle consultazioni elettorali del 26 ottobre 2003;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 26 ottobre 2003;

Constatato che i movimenti e partiti politici che hanno ottenuto almeno un candidato eletto ai suddetti consigli provinciali hanno presentato nel termine la richiesta di rimborso ai sensi del menzionato art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999 e che, pertanto, non si sono verificate decadenze;

Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima rata del rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2004, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

Delibera:

Art. 1.

1. Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 26 ottobre 2003 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati. Ciascuna rata sarà posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio.

2. All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalità indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

2. In caso di riformulazione del piano di riparto che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

3. Nell'eventualità che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 5.

1. Gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività del piano di cui all'art. 1.

Art. 6.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 181 del 27 luglio 2004

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 26 OTTOBRE 2003		
LISTE CONCORRENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO	**Voti di lista (*)**	**Rimborso annuo dal 2004 al 2008**
LISTA CIVICA DELLA MARGHERITA	72.393	€ 118.718,29
SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENTINO PER L'ULIVO	38.115	€ 62.505,32
FORZA ITALIA	37.280	€ 61.135,99
PATT	25.142	€ 41.230,72
LEGA NORD	17.006	€ 27.888,38
UDC	14.064	€ 23.063,75
ALLEANZA NAZIONALE	11.315	€ 18.555,63
FEDERAZIONE DEI VERDI	9.823	€ 16.108,87
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	7.891	€ 12.940,56
LEALI AL TRENTINO	7.336	€ 12.030,41
UAL	3.099	€ 5.082,09
Totale	**243.464**	***€ 399.260,00***
LISTE CONCORRENTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	**Voti di lista**	**Rimborso annuo dal 2004 al 2008**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	167.353	€ 218.878,33
ALLEANZA NAZIONALE	25.382	€ 33.196,71
VERDI DEL SUDTIROLO / GRÜNE SÜDTIROLS	23.708	€ 31.007,32
UNION FÜR SÜDTIROL	20.554	€ 26.882,25
DIE FREIHEITLICHEN	15.121	€ 19.776,52
PACE E DIRITTI INSIEME A SINISTRA / FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT / GEMEINSAM LINKS	11.575	€ 15.138,76
UNIONE AUTONOMISTA	11.179	€ 14.620,84
FORZA ITALIA	10.186	€ 13.322,11
UNITALIA MOVIMENTO PER L'ALTO ADIGE	4.499	€ 5.884,17
Totale	**289.557**	***€ 378.707,00***
	Totale Regione:	**€ 777.967,00**

(*) Attribuiti ai sensi dell'art. 63, comma 2, II periodo, L. provinciale 2/2003

04A07823

CORTE COSTITUZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 21 luglio 2004.

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

CAPO PRIMO

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
NEL CORSO DI UN GIUDIZIO

Art. 1.

Trasmissione dell'ordinanza notificata

1. L'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 2.

Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza

1. Il presidente della Corte, accertata la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino ufficiale delle regioni.

2. Il presidente accerta altresì che siano state eseguite le comunicazioni ai presidenti delle due Camere legislative, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con l'indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni interessate.

Art. 3.

Costituzione delle parti

1. La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio in Roma, e delle deduzioni. La procura può essere apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale.

2. Nel termine suindicato non sono computati i giorni compresi tra quello dell'ultima notificazione e quello in cui l'ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Interventi in giudizio

1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

2. Il presidente della giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio in Roma.

3. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo con le modalità di cui al comma precedente.

4. L'atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'atto introduttivo del giudizio.

5. Il cancelliere dà comunicazione dell'intervento alle parti costituite.

Art. 5.

Notificazioni e comunicazioni

1. Le notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono effettuate da persona addetta alla Corte, all'uopo autorizzata dal presidente.

2. Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma.

Art. 6.

Deposito degli atti del processo

1. Gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, devono essere depositati in cancelleria in tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Corte e le parti.

2. Il cancelliere non può ricevere atti e documenti, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, che non siano corredati del necessario numero di copie, scritte in carattere chiaro e leggibile.

Art. 7.

Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione

1. Decorso il termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente nomina un giudice per l'istruzione e per la relazione, al quale il cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa.

2. La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato dal presidente su proposta del giudice relatore, si disponga l'acquisizione al giudizio è depositata nella cancelleria.

3. La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, dà comunicazione del deposito alle parti costituite.

Art. 8.

Convocazione della Corte in udienza pubblica

1. Il presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca la Corte.

2. Almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza, il decreto del presidente è comunicato in copia, a cura del cancelliere, alle parti costituite.

Art. 9.

Convocazione della Corte in camera di consiglio

1. Se nessuna delle parti si è costituita in giudizio, il presidente può convocare la Corte in camera di consiglio.

2. Il presidente, sentito il giudice per l'istruzione, può convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza.

3. A cura del cancelliere, il decreto del presidente è comunicato in copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio.

4. La Corte, se ritiene che non ricorra il caso indicato nel comma 2, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Art. 10.

Deposito di memorie

1. È ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di memorie illustrative, nel numero di copie sufficienti per il collegio e per le parti, fino al dodicesimo giorno libero prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio, prevista nel comma 2 dell'articolo precedente.

Art. 11.

Trasmissione degli atti ai giudici

1. A cura del cancelliere è trasmesso ad ogni giudice, almeno dieci giorni prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio, un fascicolo contenente le copie dell'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e di tutti i successivi atti del processo.

Art. 12.

Mezzi di prova

1. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per l'esecuzione.

Art. 13.

Esecuzione dei mezzi di prova

1. L'esecuzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale.

2. Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di quello fissato per l'assunzione delle prove orali.

3. Le spese per l'esecuzione dei mezzi di prova sono a carico del bilancio della Corte.

Art. 14.

Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte

1. Espletate le prove, i relativi atti sono depositati nella cancelleria.

2. Il cancelliere dà comunicazione del deposito alle parti costituite.

3. Entro venti giorni dalla detta comunicazione, il presidente fissa la nuova riunione della Corte. Si osservano le norme dell'art. 8 o dell'art. 9, comma 1.

Art. 15.

Riunioni di procedimenti.

1. Il presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, può ordinare che due o più cause siano chiamate alla medesima udienza per essere, se del caso, congiuntamente discusse.

2. Dopo la discussione la Corte delibera se e quali cause debbano essere riunite per un'unica pronunzia.

Art. 16.

Astensione e ricusazione dei giudici

1. Le norme relative all'astensione e alla ricusazione dei giudici non sono applicabili fuori dei casi previsti nell'art. 47 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 17.

Udienza pubblica

1. All'udienza il giudice relatore espone le questioni della causa.

2. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono succintamente i motivi delle loro conclusioni.

3. Il Presidente regola la discussione e può determinare i punti più importanti sui quali essa deve svolgersi.

4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.

Art. 18.

Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze

1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio. Alla deliberazione devono partecipare tutti i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa.

2. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano d'età; per ultimo vota il presidente.

3. Dopo la votazione, la Corte nomina un giudice per la redazione dell'ordinanza o della sentenza, il cui testo è approvato dal collegio in camera di consiglio.

4. La data della decisione è quella dell'approvazione di cui al comma precedente.

5. Le ordinanze e le sentenze sono sottoscritte dal presidente e dal giudice nominato a norma del comma 3.

Art. 19.

Spese del giudizio

1. Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia condanna alle spese.

Art. 20.

Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze

1. Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge regionale o provinciale il presidente ne dispone altresì la pubblicazione nel rispettivo Bollettino ufficiale.

Art. 21.

Correzioni delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze

1. La Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze, anche d'ufficio, in camera di consiglio con ordinanza, previo avviso alle parti costituite.

2. L'ordinanza di correzione è annotata sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta.

3. Qualora si tratti di sentenza, che abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, si applicano all'ordinanza di correzione le norme dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 22.

Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

1. Le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte costituzionale neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale.

CAPO SECONDO

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Art. 23.

Ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale

1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale devono essere depositati nella cancelleria della Corte insieme con gli atti e con i documenti, dopo eseguite le notificazioni previste nella detta legge. Per la costituzione in giudizio delle regioni è altresì necessario il deposito della procura speciale contenente l'elezione del domicilio in Roma.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché al ricorso che promuove la questione di legittimità costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.

3. La parte convenuta può costituirsi e presentare deduzioni entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.

Art. 24.

Pubblicazioni

1. Il presidente, accertata la regolarità degli atti e delle notificazioni, dispone la pubblicazione dei ricorsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché, ove si faccia questione di un atto di una regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino ufficiale, previa annotazione dei ricorsi stessi, a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro.

Art. 25.

Norme di procedura per i ricorsi

1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, 10 a 21. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.

CAPO TERZO

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Art. 26.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l'esposizione sommaria delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte ed è annotato a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro.

2. Il presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma terzo, della legge sopracitata.

3. Il ricorso, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, comma quarto, di detta legge, è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione.

4. Nello stesso termine fissato nel comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio e per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, comma 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21.

5. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articoli 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

6. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.

Art. 27.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni

1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo i casi in cui egli sia il ricorrente.

2. Il ricorso deve essere notificato altresì all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo.

3. Il ricorso è depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione insieme con la procura speciale, quando occorra.

4. Entro il termine, di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, comma 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21.

5. Il presidente, sentito il giudice per l'istruzione, può convocare la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta inammissibilità del ricorso ovvero che l'attribuzione rivendicata manifestamente non spetti alla parte ricorrente.

6. A cura del cancelliere, il decreto del presidente è comunicato in copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio.

7. La Corte, se ritiene che non ricorrano i casi indicati nel comma 5, rinvia la causa alla pubblica udienza.

8. Soltanto la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.

Art. 28.

Ordinanza di sospensione

1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, può essere richiesta in qualsiasi momento.

2. La Corte provvede in camera di consiglio con ordinanza motivata, uditi i rappresentanti delle parti e previe le indagini che ritenga opportune.

3. Le parti possono presentare documenti e memorie.

4. L'istanza può essere presentata anche all'udienza di discussione.

Art. 29.

Pubblicazioni

1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nonché, ove si faccia questione di un atto della regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino ufficiale.

2. Il ricorso previsto nell'art. 26 è pubblicato unitamente all'ordinanza che decide sulla ammissibilità dello stesso.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

Deposito dei ricorsi

1. Il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 23, comma 1, 26, comma 3, 27, comma 3, può essere effettuato avvalendosi del servizio postale. In tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito, vale la data di spedizione postale.

Art. 31.

Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale

1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una sola numerazione progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente per esteso nella «Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale», sotto la vigilanza d'un giudice designato dalla Corte.

Art. 32.

Diritti di cancelleria

1. Gli atti del procedimento davanti alla Corte sono esenti da ogni tassa.

2. La Corte determina i diritti spettanti alla cancelleria per prestazioni particolari.

Art. 33.

Norma transitoria

1. La costituzione delle parti nei procedimenti pendenti davanti alla Corte alla data dell'entrata in vigore delle presenti norme integrative è ammessa fino al decimo giorno successivo alla data stessa, qualora il termine non venga a scadere posteriormente.

Art. 34.

Entrata in vigore delle presenti norme integrative

1. Le presenti norme integrative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 2004

Il presidente: ZAGREBELSKY

04A07696

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Ceglie Messapica, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ceglie Messapica (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ceglie Messapica (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Clara Minerva è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ceglie Messapica (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 31 maggio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 04/7424/13/Gab. del 3 giugno 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceglie Messapica (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Clara Minerva.

Roma, 7 luglio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A07687

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Marigliano (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2004, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marigliano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariolina Goglia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marigliano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2004.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Napoli, con provvedimento dell'11 giugno 2004, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di dieci giorni a far data dall'atto di diffida stesso.

L'organo consiliare, all'uopo convocato, nella seduta del 21 giugno 2004 non riusciva ad approvare il citato documento contabile.

Pertanto, il prefetto, con provvedimento n. 391/AREA II/ EE.LL. del 22 giugno 2004, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75 e dell'art. l del decreto legge n. 80 del 29 marzo 2004, convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

Nel contempo, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marigliano (Napoli), del quale ha disposto, nelle more, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marigliano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Mariolina Goglia.

Roma, 7 luglio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A07688

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Thiesi, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Thiesi (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Thiesi (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco Galaffu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Thiesi (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 maggio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimeato del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 209/Area II del 10 maggio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema del decrcto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Thiesi (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gianfranco Galaffu.

Roma, 7 luglio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A07689

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2004.

Integrazione al cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari, relativi alle azioni di controllo in materia di aiuto alla produzione ed al consumo dell'olio di oliva, di cui al regolamento CEE n. 2262/84, per la campagna oleicola 2003-2004 (Agecontrol S.p.A.), ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 11/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato — I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2262/84 e successive integrazioni e modificazioni, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva, che all'art. 1, paragrafo 1, prevede la costituzione, da parte di ciascun Stato membro, di una agenzia specifica incaricata di alcuni controlli e azioni nel quadro del regime di aiuto nel settore di cui sopra;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 27/85 e successive integrazioni e modificazioni, recante modalità di applicazione del citato regolamento CEE n. 2262/84;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli comunitari alla produzione dell'olio di oliva ed in particolare l'art. 1, che prevede lo svolgimento dei compiti e delle pubbliche funzioni di controllo di cui ai suindicati regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85 da parte dell'Agecontrol S.p.A.;

Considerato che l'art. 1, paragrafo 5, del predetto regolamento CEE n. 2262/84 prevede che il finanziamento delle spese effettive dell'Agenzia sia assicurato paritariamente dalla Commissione U.E. e dallo Stato membro in ragione del 50 per cento;

Preso atto che il programma di attività dell'Agecontrol S.p.A., approvato dalla Commissione europea, cofinanziato per la campagna 2003-2004, comporta un onere complessivo a carico dello Stato pari a 7.666.602,00 euro;

Tenuto conto che lo stanziamento sul capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla legge n. 350/2003, per i controlli comunitari nel settore dell'olio di oliva, è di 5.644.874,00 euro;

Tenuto conto, altresì, dell'importo di 14.000,00 euro cofinanziato dalle Regioni, per i controlli sulle olive da tavola, ed a carico delle Regioni medesime;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. SEG/536 del 31 marzo 2004 che chiede un'integrazione del finanziamento statale di 2.007.728,00 euro, non comprensiva dell'importo, pari a 425.796,00 euro, di cui 64.000,00 euro per analisi campioni, 45.000,00 euro relativi alla gestione IVA e 316.796,00 euro derivanti da riduzione forfettaria da parte della Commissione europea, a totale carico del dicastero agricolo;

Considerata, pertanto, la necessità di ricorrere, per il completamento della copertura della quota parte nazionale, al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'integrazione suddetta di 2.007.728,00 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 giugno 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione del programma di attività di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, per la campagna 2003-2004 è autorizzato, in favore dell'Agecontrol S.p.A., un finanziamento integrativo di 2.007.728,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'Agecontrol S.p.A., sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Qualora la decisione della Commissione europea, di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 27/85, richiamato in premessa, dovesse stabilire un finanziamento comunitario inferiore rispetto a quello previsto dall'Agecontrol, dovrà essere ridotta - per un ammontare corrispondente - la quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota a carico del Fondo di rotazione assegnata dal presente decreto e quella rideterminata in relazione alle minori risorse comunitarie dovrà essere restituita al Fondo medesimo, ovvero potrà costituire acconto per la campagna successiva.

4. L'Agecontrol trasmette, per la campagna oggetto del finanziamento, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — I.G.R.U.E., una relazione sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali assegnate, nonché copia dei rapporti trimestrali redatti ai sensi del succitato regolamento CEE n. 27/85.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agecontrol S.p.A. adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2004

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 153

04A07581

DECRETO 11 giugno 2004.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 2702/99, per l'annualità 2003 - seconda serie, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 12/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il Regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2702/99, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi;

Visto il Regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 2879/2000, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 2702/99;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 817 del 22 marzo 2004, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei mercati dei Paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1003/Pr del 5 maggio 2004, che quantifica in 434.650,00 euro il totale delle spese previste relative ai suddetti programmi presentati da organizzazioni italiane, di cui 260.790,00 euro a carico del bilancio comunitario;

Vista la medesima nota n. 1003/Pr del 5 maggio 2004 che, a fronte della citata previsione di spesa di 434.650,00 euro, quantifica in 86.930,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati, il fabbisogno nazionale pubblico;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 giugno 2004 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi, presentati da organizzazioni italiane, ai sensi all'art. 1 del Regolamento CE n. 2702/99, è autorizzato, per l'annualità 2003 - seconda serie, un cofinanziamento nazionale pubblico di 86.930,00 euro, in favore dell'AGEA a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dei programmi, dalla Commissione europea, comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo, oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2004

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 154

04A07582

DECRETO 11 giugno 2004.

Cofinanziamento nazionale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, del progetto «BRICKS» (Building Resources for Integrated Cultural Knowledge Services). (Decreto n. 13/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che il primo gennaio 2004 è partito il progetto integrato «BRICKS» (Building Resources for Integrated Cultural Knowledge Services), finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 6º programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, il cui obiettivo è quello di creare le basi strutturali e tecnologiche per la costituzione di una biblioteca digitale della Memoria digitale europea (EDM);

Visto il relativo contratto n. IST-2003-507457 tra la Commissione europea e le parti interessate, che prevede tra i partners anche il Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la nota n. 27079 del 5 maggio 2004, con la quale il Ministero medesimo, a fronte delle risorse comunitarie pari ad euro 150.528,00 di cui è beneficiario, richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per la copertura finanziaria del fabbisogno nazionale, non disponendo di risorse alternative;

Considerata la rilevanza del progetto e quindi l'opportunità di assicurarne il cofinanziamento nazionale, pari a 59.136,00 euro, ricorrendo alle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 11 giugno 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «BRICKS» (Building Resources for Integrated Cultural Knowledge Services), richiamato in premessa, è disposto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali un cofinanziamento nazionale pubblico di 59.136,00 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal suddetto Ministero.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto ed effettua i controlli di competenza.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2004

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 155

04A07583

DECRETO 11 giugno 2004.

Cofinanziamento nazionale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, del progetto «MEDINA» (MEDiterranean by INternet Access), nell'ambito dell'Iniziativa europea «EUMEDIS» Euro-Mediterranean Information Society. (Decreto n. 14/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che nell'ambito dell'Iniziativa europea «EUMEDIS» EuroMediterranean Information Society, il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il turismo, ha promosso la presentazione, del progetto «MEDINA: MEDiterranean by INternet Access», il cui obiettivo è sviluppare il turi-

smo culturale nel bacino del Mediterraneo, facilitando e razionalizzando l'accesso on line alle informazioni;

Considerato che la Commissione europea ha approvato il progetto in parola, sottoscrivendo il relativo contratto n. B7 4100/2000/2165-071 P314 con le parti interessate, fra le quali è previsto anche il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il turismo;

Considerato che per il predetto Ministero sono previsti contributi comunitari ammontanti a 128.345,73 euro e che con il Memorandum of Understanding, ogni singolo partner si è impegnato a partecipare alla realizzazione del progetto con una quota nazionale individuale;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il turismo n. 1545402/Tur/Cult. del 30 aprile 2004, con la quale, rappresentando la mancanza di risorse nel proprio stato di previsione e l'indisponibilità di altre fonti di finanziamento nazionale, viene richiesto l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per la copertura della quota di parte nazionale ammontante a 100.843,07 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 giugno 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «MEDINA» (MEDiterranean by INternet Access), richiamato in premessa, è disposto in favore del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il turismo, un cofinanziamento nazionale pubblico di 100.843,07 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal suddetto Ministero.

3. Il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il turismo adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto ed effettua i controlli di competenza.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2004

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 156

04A07584

DECRETO 7 luglio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 2004 e scadenza 15 aprile 2009, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di nel regolamento delle operazioni di emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 luglio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 68.405 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 6 aprile, 10 maggio e 8 giugno 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 2004 e scadenza 15 aprile 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 2004 e scadenza 15 aprile 2009, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 aprile 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 aprile 2004, entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 6 aprile 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 aprile 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 luglio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 91 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 luglio 2004.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 6 aprile 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A07656

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 luglio 2004.

Ripartizione del fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004» e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento sul capitolo 7420 di € 3.087.939.133 in termini di competenza;

Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;

Considerato che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che detto trasferimento non ha ancora interessato le regioni Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno adeguato i loro statuti, e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2004 il conferimento sarà completato, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi, la quota degli stanziamenti che sarà attribuita a dette regioni e che non possa essere trasferita sarà utilizzata dal Ministero delle attività produttive per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite;

Sentite le Commissioni parlamentari competenti;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato.

Art. 2.

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 3.

Qualora ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 112/1998, nel corso dell'anno 2004, non venga completato il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette regioni, avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

Intervento	Percentuale fondi da assegnare
Art. 13 del decreto-legge n. 79/1997 convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140 - «Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali, (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 17)	14,70
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Art. 11 - «Interventi a favore del commercio e turismo» (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145, comma 74, legge finanziaria 2001)	19,10
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8, comma 2 - «Incentivi automatici»	66,20

Le suindicate percentuali si applicheranno anche agli stanziamenti relativi agli anni 2002 e 2003 non ancora utilizzati.

Art. 4.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

INTERVENTI PER IL SETTORE COMMERCIALE
(PIANI DI GESTIONE 1-3)

Intervento	2004	2005	2006
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo art. 16, legge 7 agosto 1997, n. 266, ivi compresi, gli interventi previsti dall'art. 52, comma 80, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) . .	36.791.380	50.000.000	—
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	36.791.380	50.000.000	—
Incentivi fiscali al commercio: art. 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (somme da trasferire alle regioni)	15.493.707	—	—
Totale . . .	89.076.467	100.000.000	—

INDUSTRIA AERONAUTICA
(PIANI DI GESTIONE 4-17)

Intervento	2004	2005	2006
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 24 dicembre 1986, n. 808 e relativi rifinanziamenti, e art. 1, lettere *a)* e *b)* ed art. 2, legge 11 maggio 1999, n. 140	590.582.063	600.763.581	537.143.063
Totale . . .	590.582.063	600.763.581	537.143.063

INTERVENTI PER LA RICERCA E LO SVILUPPO
(PIANO DI GESTIONE 18)

Intervento	2004	2005	2006
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica legge 17 febbraio 1982, n. 46 . . .	100.876.000	23.408.000	23.408.000
Totale . . .	100.876.000	23.408.000	23.408.000

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
E RICONVERSIONE INDUSTRIALE
(PIANI DI GESTIONE 20-22)

Intervento	2004	2005	2006
Incentivi per la promozione industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 anche nelle aree interessate da crisi di comparto industriale come previsto dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) (1)	20.272.999	—	—
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 19 luglio 1993, n. 237	16.411.000	—	—
Interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova: art. 145, comma 52, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dal comma 15, dell'art. 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) (1)	5.164.569	—	—
Totale . . .	41.848.568	—	—

(1) In attuazione dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) parte dello stanziamento affluirà all'apposito Fondo rotativo per le imprese - Capitolo 7480.

INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE
(PIANI DI GESTIONE 26-28)

Intervento	2004	2005	2006
Incentivi alle attività produttive: art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (*)	1.886.839.000	413.000.000	—
Programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma (**)	40.000.000	2.712.702.000	—
Totale . . .	1.926.839.000	3.125.702.000	—

(*) Su tali stanziamenti graveranno, nell'anno 2004, anche gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) riguardanti le iniziative e le attività di assistenza connesse con gli interventi della legge n. 488/1992 per € 3.071.347.

(**) Su tali stanziamenti graveranno, nell'anno 2004, anche gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) riguardanti le iniziative e le attività di assistenza connesse con gli interventi della programmazione negoziata per € 2.833.653

04A07612

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicati concernenti la nomina di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 19 luglio 2004, ha attribuito il seggio — ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 — a seguito di rinuncia da parte dell'on. Giuseppe Follini detto Marco, verificatasi la causa di incompatibilità prevista dall'art. 5-*bis* della citata legge e successive modificazioni, al dott. Vito Bonsignore, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione (I - Italia nord-occidentale) e nella stessa lista «UDC».

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 17 luglio 2004, ha attribuito il seggio — ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 — a seguito di rinuncia da parte dell'on. Maurizio Gasparri, verificatasi la causa di incompatibilità prevista dall'art. 5-*bis* della citata legge e successive modificazioni, all'on. Umberto Pirilli, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione (IV - Italia meridionale) e nella stessa lista «Alleanza Nazionale».

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 19 luglio 2004, ha attribuito il seggio — ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 — a seguito di rinuncia da parte dell'on. Salvatore Cuffaro, verificatasi la causa di incompatibilità prevista dall'art. 6 della citata legge, al dott. Raffaele Lombardo, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione (V - Italia insulare) e nella stessa lista «UDC».

04A07877

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, fatto a Chambéry il 20 dicembre 2004

A seguito dell'emanazione della legge 10 gennaio 2004, n. 18, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2004 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 7 maggio 2004.

Essendosi verificate le condizioni previste nell'art. 7, l'Atto sunnominato entrerà in vigore il 7 agosto 2004.

04A07411

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.20238-XV.J(2/2004) CE(2) del 13 maggio 2004, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono calssificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come appresso indicato:

- DYNASHOC SP nelle seguenti versioni di ritardo:

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0360	DYNASHOC SP1	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP2	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP3	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP4	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP5	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP6	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP7	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP8	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP9	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP10	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP11	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP12	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP13	1.1 B	III

- DYNASHOC LP nelle seguenti versioni:

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0360	DYNASHOC SP14	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP15	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP16	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP17	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP18	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP19	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SP20	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP0	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP1	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP2	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP3	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP4	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP5	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP6	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP7	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP8	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP9	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP10	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP12	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP14	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP16	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP18	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP20	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP25	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP30	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP35	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP40	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP45	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP50	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP55	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP60	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP65	1.1 B	III
0360	DYNASHOC LP70	1.1 B	III

- DYNASHOC SD nelle seguenti versioni:

numero di identificazione	**denominazione**	**codice di classificazione**	**classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.**
0360	DYNASHOC SD0	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SD17	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SD25	1.1 B	III
0360	DYNASHOC SD42	1.1 B	III

- DYNASHOC DUODET nelle seguenti versioni:

numero di identificazione	**denominazione**	**codice di classificazione**	**classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.**
0360	DETONATORE DYNASHOC SP8 + DETONATORE DYNASHOC SD17	1.1 B	III
0360	DETONATORE DYNASHOC SP8 + DETONATORE DYNASHOC SD25	1.1 B	III
0360	DETONATORE DYNASHOC SP8 + DETONATORE DYNASHOC SD42	1.1 B	III
0360	DETONATORE DYNASHOC SP12 + DETONATORE DYNASHOC SD25	1.1 B	III
0360	DETONATORE DYNASHOC SP12 + DETONATORE DYNASHOC SD42	1.1 B	III

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, olte a quanto previsto dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003, attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di evenutali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Pravisani S.p.a. con sede legale ed amministrativa in Udine ha prodotto l'attestato «CE del tipo» n. 295901 del 19 giugno 2001, rilasciato dell'ente notificato svedese «SP Swedish National Testing and Research Insitute» n. 0402 su richiesta della «Orica Germany GmbH, Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf, Germany». Da tale certificato risulta che detti prodotti vengono fabbricati presso la medesima «Orica Germany GmbH, Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf, Germany».

04A07409

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 luglio 2004

Dollaro USA	1,2163
Yen giapponese	133,22
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,66105
Corona svedese	9,2030
Franco svizzero	1,5331
Corona islandese	86,89
Corona norvegese	8,5070
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58180
Corona ceca	31,557
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6562
Lira maltese	0,4251
Zloty polacco	4,4410
Leu romeno	41147
Tallero sloveno	240,0300
Corona slovacca	39,868
Lira turca	1803000
Dollaro australiano	1,7114
Dollaro canadese	1,6039
Dollaro di Hong Kong	9,4871
Dollaro neozelandese	1,9060
Dollaro di Singapore	2,0929
Won sudcoreano	1412,73
Rand sudafricano	7,5055

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07824

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sporanox»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 993 del 21 giugno 2004

Specialità medicinale: SPORANOX.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano)

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 fiala di concentrato per soluzione per infusione da 25 ml + sacca di cloruro di sodio 0,9% da 100 ml - A.I.C. n. 027808031/M (in base 10) OUJN8Z (in base 32);

Classe H;

prezzo ex factory IVA esclusa 125,00 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 206,30 euro;

La ditta si impegna a praticare uno sconto del 28% sul prezzo ex factory sulle forniture agli ospedali.

Forma farmaceutica: concentrato e solvente per soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: 1 fiala da 25 ml contiene: itraconazolo 10 mg/ml;

eccipienti: idrossipropil-β- ciclodestrina, glicole propilenico, acido cloridrico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Abbott Laboratoires Ltd 1400 Sheridan Road Norton Chicago Illinois 600644000 U.S.A.

Rilascio dei lotti:

Abbott Laboratoires 1400 Sheridan Road 60064 4000 North Chicago Illinois U.S.A.;

Abbott Laboratoires 3900 Howard Lane Austin Texas 78728 U.S.A.;

Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 B 2340 Beerse Belgio.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali cliniche e case di cura, vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutche: trattamento dell'istoplasmosi.

Trattamento delle seguenti infezioni micotiche sistemiche quando il trattamento sistemico anti-micotico di prima scelta non è adatto o si è dimostrato inefficace (a causa di patologie di base, insensibilità del patogeno o tossicità del farmaco).

Trattamento di aspergillosi, candidosi e criptococcosi (inclusi la meningite criptococcica).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07659

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Favint»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 995 del 21 giugno 2004

Specialità medicinale: FAVINT.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035667017/M (in base 10) 120H29 (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 36,00 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 59,41 euro;

30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handihaler - A.I.C. n. 035667056/M (in base 10) 120H3J (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 36,00 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 59,41 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

60 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035667029/M (in base 10) 120H2P (in base 32);

1 astuccio con dispositivo handhaler - A.I.C. n. 035667031/M (in base 10) 120H2R (in base 32);

10 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handhaler - A.I.C. n. 035667043/M (in base 10) 120H33 (in base 32);

5 astucci 30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handhaler A.I.C. n. 035667068/M (in base 10) 120H3W (in base 32);

5 astucci da 60 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg - A.I.C. n. 035667070/M (in base 10) 120H3Y (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula.

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: tiotropio presente come tiotropio bromuro monoidrato equivalente a 18 mcg di tiotropio;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Boehringer Ingelheim GmbH & Co D-55216 Ingelheim am Rhein Germania.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: broncodilatatore per la terapia di base a lungo termine della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07658

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novopulmon»

Estratto decreto AIC/UAC n. 998 del 24 giugno 2004

Specialità medicinale: NOVOPULMON.

Titolare A.I.C.: Viatris S.p.a., viale Brenta, 18 - 20139 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 inalatore + 1 cartuccia con 1,09 g di polvere per inalazione - A.I.C. n. 036004012/M (in base 10) 12BS5D (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa 12,06 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 19,90 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

1 inalatore + 1 cartuccia con 2,18 g di polvere per inalazione - A.I.C. n. 036004024/M (in base 10) 12BS5S (in base 32);

1 inalatore + 2 cartucce con 2,18 g di polvere per inalazione - A.I.C. n. 036004036/M (in base 10) 12BS64 (in base 32);

Ricarica da 1 cartuccia con 2,18 g di polvere per inalazione - A.I.C. n. 036004048/M (in base 10) 12BS6J (in base 32);

Ricarica da 2 cartucce con 2,18 g di polvere per inalazione - A.I.C. n. 036004051/M (in base 10) 12BS6M (in base 32);

1 inalatore + 1 cartuccia da 100 dosi di polvere per inalazione confezione da 10, A.I.C. n. 036004063/M (in base 10) 12BS6Z (in base 32)

Forma farmaceutica polvere per inalazione.

Composizione:

principio attivo: una dose erogata contiene 200 mcg di budesonide;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione: AWD Pharma GmbH CO KG Leipziger Str. 7-13 01097 Dresden (Germania).

Controllo Sofotec GmbH & Co KG Weismullerstr. 45 60314 Frankfurt (Germania).

Rilascio dei lotti: Viatris GmbH & Co. KG Wesmullerstr. 45 60314 Frankfurt (Germania).

Classificazione al fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutche: trattamento dell'asma persistente.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07657

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kafenac»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 716 del 9 luglio 2004

Medicinale: KAFENAC.

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vespucci n. 2 - cap. 20124, Italia, codice fiscale 06037901003.

Variazione A.I.C.: modifica standard-terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 031842053 - «1,5% crema» tubo 50 g;

a:

A.I.C. n. 031842053 - «1,5 g/100 g crema» tubo 50 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 722 del 9 luglio 2004

Medicinale: KAFENAC.

Titolare: AIC: Almirall S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (Milano), via Vespucci, 2, cap 20124, Italia, Codice fiscale 06037901003.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica di composizione in eccipienti come di seguito specificato:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: Cera emulsionante (sorbitanpoliossietil monostearato + alcool cetilstearilico) 10,0 g - Paraffina liquida 4,0 g - Propil-para-idrossibenzoato 0,01 g - Metil-para-idrossibenzoato 0,09 g - Acqua depurata q.b. a 100 g;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: Cera emulsionante (sorbitanpoliossietil monostearato + alcool cetilstearilico) 10,0 g - Paraffina liquida 4,0 g - Propil-para-idrossibenzoato 0,05 g - Metil-para-idrossibenzoato 0,2 g - Acqua depurata q.b. a 100 g;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 031842053- «1,5% crema» tubo 50 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07497 - 04A07493

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceretec»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 717 del 9 luglio 2004

Medicinale: CERETEC.

Titolare A.I.C.: Amersham Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Giardini n. 7 - cap. 20121, Italia, codice fiscale 01778520302.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è modificata la denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 029372012 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 029372024 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 2 flaconi;

A.I.C. n. 029372036 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconi;

a:

A.I.C. n. 029372012 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 029372024 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 2 flaconcini;

A.I.C. n. 029372036 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07496

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cerestab»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 718 del 9 luglio 2004

Medicinale: CERESTAB.

Titolare A.I.C.: Amersham PLC, con sede legale e domicilio fiscale in Buckinghamshire, Amersham Place - Little Chalfont, cap HP7 9NA, Gran Bretagna (GB).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è modificata la denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 035165012 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» kit per la preparazione di 99M TC - esametazima + 1 flaconcino;

A.I.C. n. 035165024 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» kit per la preparazione di 99M TC - esametazima + 2 flaconcini;

A.I.C. n. 035165036 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» kit per la preparazione 99M TC - esametazima + 5 flaconcini;

a:

A.I.C. n. 035165012 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 035165024 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 2 flaconcini;

A.I.C. n. 035165036 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07495

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 720 del 9 luglio 2004

Medicinale: GLUCOSIO.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41 - 43, cap 37063, Italia, Codice fiscale 00227080231.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031943552\G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca materiale plastico multistrato 50 ml (sospesa) varia a: «10% soluzione per infusione» sacca freeflex (con sovrasacca) 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031943564\G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca materiale plastico multistrato 100 ml (sospesa) varia a: «10% soluzione per infusione» sacca freeflex (con sovrasacca) 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031943576\G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca materiale plastico multistrato 250 ml (sospesa) varia a: «10% soluzione per infusione» sacca freeflex 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031943588\G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca materiale plastico multistrato 500 ml (sospesa) varia a: «10% soluzione per infusione» sacca freeflex 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 030769590\G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca materiale plastico multistrato 1000 ml (sospesa) varia a: «10% soluzione per infusione» sacca freeflex 1000 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031943602\G - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml varia a: «5% soluzione per infusione» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) 50 ml;

A.I.C. n. 031943614\G - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml varia a: «5% soluzione per infusione» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) 100 ml;

A.I.C. n. 031943626\G - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 250 ml varia a: «5% soluzione per infusione» 1 sacca freeflex 250 ml varia a: «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 031943638\G - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 500 ml varia a: «5% soluzione per infusione» 1 sacca freeflex 500 ml;

A.I.C. n. 031943640\G - «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 000 ml varia a: «5% soluzione per infusione» 1 sacca freeflex 1000 ml;

A.I.C. n. 031943653\G - «50% soluzione per infusione enfdovenosa» sacca materiale plastico multistrato 50 ml (sospesa) varia a: «50% soluzione per infusione» sacca freeflex (con sovrasacca) 50 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031943665\G - «50% soluzione per infusione endovenosa» sacca materiale plastico multistrato 100 ml (sospesa) varia a: «50% soluzione per infusione» sacca freeflex (con sovrasacca) 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031943677\G - «50% soluzione per infusione enfdovenosa» sacca materiale plastico multistrato 250 ml (sospesa) varia a: «50% soluzione per infusione» sacca freeflex (250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031943689\G - «50% soluzione per infusione endovenosa» sacca materiale plastico multistrato 500 ml (sospesa) varia a: «50% soluzione per infusione» sacca freeflex 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031943691\G - «50% soluzione per infusione endovenosa» sacca materiale plastico multistrato 1000 ml (sospesa) varia a: «50% soluzione per infusione» sacca freeflex 1000 ml (sospesa);

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A07494

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 723 del 9 luglio 2004

Medicinale: AMOXINA.

Titolare A.I.C.: Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio n. 24 - 25125, Italia, codice fiscale 00826170334.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponiblità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, come di seguito indicato:

da:

principio attivo: (invariato);

eccipienti: carbossimetilcellulosa 0,500 g, ammonio glicirizzinato 0,010 g, banana liofilizzata 0,833 g, ananas liofilizzato 0,833 g, aroma panna 0,333 g, saccarosio 55,000 g;

a:

principio attivo: (invariato);

eccipienti: carbossimetilcellulosa 0,500 g, ammonio glicirizzinato 0,010 g, aroma banana 0,250 g, aroma albicocca 0,250 g, saccarosio 33,257 g.

Per la nuova formulazione si confermano due anni di validità;

relativamente alla confezione sottoindicata: A.I.C. n. 023966106 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dronal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 730 del 9 luglio 2004

Medicinale: DRONAL.

Titolare A.I.C.: Sigma - Tau industriale farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47 - 00144, Italia, codice fiscale 00410650584.

Variazione A.I.C.: Modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le nuove indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

Dronal è indicato:

nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale e negli uomini;

nel trattamento e nella prevenzione dell'osteoporosi indotta dai glicocorticoidi (GIOP) in uomini e donne.

Sono autorizzate le modifiche degli stampi. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029054032 - «10 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07499

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 290 del 23 giugno 2004, n. marchio 151-TV, Labor Orefic. Giuliato Gianni - via Ortazzo n. 17 - Treviso.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

04A07412

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401176/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77